Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 118° — Numero 282

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 15 ottobre 1977** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 00387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 00387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1977, n. **745.**

Autorizzazione alla Società italiana autori ed editori, in Roma, ad acquistare due immobili.

N. 745. Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1977, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.), in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo complessivo di L. 28.000.000, due porzioni di un fabbricato condominiale sito in Sassari, via Torres, 25/*b*, angolo via IV Novembre, costituite da un locale scantinato sito nel seminterrato ed un appartamento sovrastante allo stesso, come da atto di compravendita 19 settembre 1974.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1977
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 63

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1977, n. **746.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 746. Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1977, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Luigia Sangiorgi in favore dei mutilatini don Gnocchi, che si identificano con la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », con testamento olografo 24 novembre 1963, pubblicato a rogito del notaio dott. Angelo Gallizia di Milano il 18 luglio 1975, n. 12497 di repertorio, registrato a Lodi (Milano) il 23 luglio 1975 al n. 2819, vol. 5, consistente nella somma di lire 2.000.000.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1977
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 65

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1977, n. **747**.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare un'eredità.

N. 747. Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1977, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla sig.ra Maffei Adelia con testamento olografo 20 agosto 1972, pubblicato a rogito del notaio dott. Piero Von Berger il 5 agosto 1974, n. 103944 di repertorio e n. 4861 di fascicolo, registrato il 25 novembre 1974 al numero 114570, consistente per la quota di 1/4 in beni mobili d'arredamento, gioielli, argenteria, denaro liquido, titoli azionari, obbligazioni, suppellettili ecc. del valore presunto di L. 21.032.434.

Visto, *il Guardasigilli*: Bonifacio
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1977
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 64

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1977.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Riviera del Garda Bresciano » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Riviera del Garda Bresciano » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per la Lombardia;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini « Riviera del Garda Bresciano » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 giugno 1976, n. 152;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Riviera del Garda Bresciano » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1977.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1977, con la denominazione di origine controllata « Riviera del Garda Bresciano » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè tali vitigni non superino il 15 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini « Riviera del Garda Bresciano ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2, dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio periferico dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Riviera del Garda Bresciano » nel tipo « superiore » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino « superiore » in corso di invecchiamento, debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti, possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata », a condizione che, a seguito dei controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vino « superiore » invecchiato o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi, ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da

una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite di invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonché gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopralluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione, con gli estremi della loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Ai vini « Riviera del Garda Bresciano » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a litri cinque, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1977

LEONE

MARCORA — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1977
Registro n. 14 *Agricoltura, foglio n.* 10

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
« RIVIERA DEL GARDA BRESCIANO »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Riviera del Garda Bresciano » è riservata ai vini rosso e chiaretto che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini « Riviera del Garda Bresciano » rosso e chiaretto, devono essere ottenuti dalle uve dei seguenti vitigni, presenti nei vigneti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Groppello (nei tipi Gentile, Groppellone e Mocasina): 30-60 %;

Sangiovese: 10-25 %;

Barbera: 10-20 %;

Berzamino (Marzemino): 5-30 %.

Possono concorrere alla produzione di detto vino congiuntamente o disgiuntamente, anche le uve provenienti dai vitigni: Trebbiano, Nebbiolo, Schiava, Cabernet Franc o da altri vitigni « raccomandati » o « autorizzati » per la zona per un massimo complessivo del 10 %.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini « Riviera del Garda Bresciano » rosso e chiaretto, comprende l'intero territorio dei seguenti comuni:

Limone sul Garda - Tremosine - Tignale - Gargniano - Capo Valle - Idro - Treviso Bresciano - Provaglio Val Sabbia - Sabbio Chiese - Vobarno - Toscolano Maderno - Gardone Riviera - Salò - Roè Volciano - Villa Nuova sul Clisi - Gavardo - San Felice del Benaco - Puegnago - Muscoline - Manerba del Garda - Polpenazze - Moniga del Garda - Sogliano del Lago - Cavalgese della Riviera - Padenghe del Garda - Bedizzole - Lonado - Desenzano del Garda - Pozzolengo - Sirmione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Riviera del Garda Bresciano » rosso e chiaretto, devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono, pertanto, da considerarsi idonei ai fini della iscrizione nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, soltanto i vigneti pedecollinari e collinari, di buona esposizione, situati ad una altitudine non superiore ai 350 metri s.l.m. e con esclusione di terreni pianeggianti umidi.

I sistemi di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' esclusa ogni pratica di forzatura.

E' ammessa l'irrigazione di soccorso, a condizione che sia effettuata in modo da non alterare la tipicità del vino.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini « Riviera del Garda Bresciano » rosso e chiaretto, non deve essere superiore a q 125 per ettaro di vigneto in coltura principale pura. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 68 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 e, comunque tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, nell'ambito del territorio della provincia di Brescia.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche, tra cui la pratica della rifermentazione tipo « governo uso toscano » da effettuare con l'osservanza delle vigenti disposizioni.

Per la produzione del vino « Riviera del Garda Bresciano » chiaretto, la vinificazione deve essere eseguita con breve macerazione delle parti solide.

E' ammessa la correzione con mosti e vini provenienti anche da zone di produzione diverse da quella delimitata nel precedente art. 3 nella misura del 10 % del volume.

Art. 6.

I vini « Riviera del Garda Bresciano » rosso e chiaretto, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

« *Riviera del Garda Bresciano* » *rosso*:

colore: rosso rubino intenso brillante;
profumo: vinoso caretteristico;
sapore: sapido, caratteristico, a fondo leggermente amarognolo;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 21 per mille.

« *Riviera del Garda Bresciano* » *chiaretto*:

colore: rosato cerasuolo con riflessi rubini;
sapore: morbido, con fondo neutro o leggermente amarognolo e che ricorda la mandorla amara;
profumo: delicato gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,5;
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità tolate e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Riviera del Garda Bresciano » rosso che abbia una gradazione alcoolica complessiva naturale di gradi 11,5, qualora venga invecchiato per almeno un anno ed immesso al consumo con una gradazione alcoolica minima complessiva di gradi 12, puo portare in etichetta la qualificazione « superiore ».

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Alla denominazione di origine controllata « Riviera del Garda Bresciano » rosso e chiaretto, è consentita l'aggiunta di eventuali specificazioni geografiche che facciano riferimento a determinate località ricadenti nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3, nonchè di indicazioni veritiere di aziende, ville, tenute agricole, castelli e similari.

E' vietato, invece, l'uso di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini « Riviera del Garda Bresciano » rosso e chiaretto, può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purchè veritiera e documentabile, comunque obbligatoria per il rosso superiore.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Riviera del Garda Bresciano », vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10600)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 ottobre 1977.

Indicazione delle province e dei comuni del Piemonte ai quali si applicano gli interventi di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 639.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 639, recante interventi per le zone del Piemonte colpite dall'alluvione del maggio 1977;

Sentita la regione Piemonte;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 8 agosto 1977, n. 639, si applicano nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli e nei seguenti comuni:

Provincia di Alessandria:

Albera Ligure
Alessandria
Alfiano Natta
Alluvioni Cambiò
Altavilla Monferrato
Alzano Scrivia
Arquata Scrivia
Avolasca
Bassignana
Bergamasco
Berzano di Tortona
Bistagno
Borghetto di Borbera
Bosco Marengo
Bosio
Brignano Frascata
Cabella Ligure
Camino
Cantalupo Ligure
Carrega Ligure
Camagna Monferrato
Carrosio
Casal Cermelli
Casaleggio Boiro
Casale Monferrato
Casalnoceto
Casasco
Cassine
Castellazzo Bormida
Castelletto Monferrato
Castelnuovo Bormida
Castelnuovo Scrivia
Castelspina
Cellamonte
Cereseto
Cerreto Grue
Cerrina
Coniolo
Conzano
Costa Vescovato
Cuccaro Monferrato
Dernice
Fabbrica Curone
Fraconalto
Francavilla Bisio
Frassinello Monferrato
Frassineto Po
Frugarolo
Gabiano
Garbagna
Gavi
Gremiasco
Grondona
Guazzora
Isola Sant'Antonio
Lerma
Masio
Molare
Molino dei Torti
Mombello Monferrato
Momperone
Moncestino
Mongiardino Ligure
Monleale
Montacuto
Montaldeo
Montaldo Bormida
Montecastello
Montechiaro d'Acqui
Montegioco
Montemarzino
Mornese
Morsasco
Murisengo
Novi Ligure
Odalengo Grande
Odalengo Piccolo
Olivola
Orsara Bormida
Ottiglio
Ovada
Oviglio

Ozzano Monferrato
Paderna
Parodi Ligure
Pietra Marazzi
Piovera
Pontecurone
Pontestura
Ponzano Monferrato
Pozzol Groppo
Quargnento
Rivarone
Roccaforte Ligure
Roccagrimalda
Rocchetta Ligure
Rosignano Monferrato
Sale
San Cristoforo
San Giorgio Monferrato
San Salvatore Monferrato
San Sebastiano Curone
Sant'Agata Fossili
Sardigliano
Sarezzano
Serralunga di Crea
Serravalle Scrivia
Sezzadio
Silvano d'Orba
Solero
Solonghello
Spigno Monferrato
Spineto Scrivia
Stazzano
Strevi
Tassarolo
Terruggia
Terzo
Tortona
Trisobbio
Valmacca
Vignale Monferrato
Vignole Borbera
Viguzzolo
Villadeati
Villalvernia
Villamiroglio
Villaromagnano
Visone
Volpedo
Volpeglino
Voltaggio

Provincia di Asti:

Agliano
Albugnano
Antignano
Aramengo
Asti
Azzano d'Asti
Belveglio
Bubbio
Calamandrana
Calliano
Calosso
Canelli
Cantarana
Casorzo
Cassinasco
Castagnole Lanze
Castagnole Monferrato
Castel Boglione
Castello d'Annone
Castelnuovo Belbo
Castelnuovo Calcea
Castelnuovo Don Bosco
Castelrocchero
Cellarengo
Celle Enomondo
Chiusano d'Asti
Cinaglio
Cisterna d'Asti
Colcavagno
Corsione
Cortandone
Cortiglione
Costigliole d'Asti
Dusino San Michele
Ferrere
Fontanile
Frinco
Grana
Grazzano Badoglio
Incisa Scapaccino
Isola d'Asti
Loazzolo
Maranzana
Maretto
Moasca
Mombaruzzo
Mombercelli
Monastero Bormida
Mongardino
Montabone
Montafia
Montaldo Scarampi
Montechiaro d'Asti
Montegrosso d'Asti
Montemagno
Montiglio
Nizza Monferrato
Olmo Gentile
Penango
Piea
Piovà Massaia
Portacomaro
Quaranti
Roatto
Robella
Rocca d'Arazzo
Roccaverano
Rocchetta Palafea
Rocchetta Tanaro
San Damiano d'Asti
San Martino Alfieri
San Marzano Oliveto
San Paolo Solbrito
Scandeluzza
Serole
Sessame
Settime
Tigliole
Valfenera
Vesime
Viarigi
Vigliano d'Asti
Villafranca d'Asti
Vinchio

Provincia di Cuneo:

Acceglio
Aisone
Alba
Albaretto della Torre
Alto
Argentera
Arguello
Bagnasco
Bagnolo Piemonte
Baldissero d'Alba
Barbaresco
Barge
Barolo
Bastia Mondovì
Beinette
Bellino
Belvedere Langhe
Bergolo
Bernezzo
Bonvicino
Borgo S. Dalmazzo
Bosia
Bossolasco
Boves
Bra
Briaglia
Brondello
Brossasco
Camerana
Camo
Canale
Canosio
Caprauna
Caraglio
Caramagna Piemonte
Cardè
Carrù
Cartignano
Casalgrasso
Castagnito
Casteldelfino
Castellar
Castellinaldo
Castellino Tanaro
Castelmagno
Castiglione Tinella
Castino
Cavallerleone
Cavallermaggiore
Celle di Macra
Cervasca
Ceva
Cherasco
Chiusa Pesio
Ciglìè
Cissone
Clavesana
Corneliano d'Alba
Cortemilia
Cossano Belbo
Costigliole Saluzzo
Cravanzana
Crissolo
Cuneo
Demonte
Diano d'Alba
Dogliani
Dronero
Elva
Entracque
Envie
Farigliano
Faule
Feisoglio
Fossano
Frabosa Soprana
Frabosa Sottana
Frassino
Gaiola
Gambasca
Garessio
Govone
Grinzane Cavour
Guarene
Igliano
Isasca
La Morra
Lequio Berria
Lequio Tanaro
Lesegno
Levice
Limone Piemonte
Macra
Magliano Alfieri
Magliano Alpi
Mango
Marmora
Martiniana Po
Melle
Moiola
Mombarcaro
Mombasiglio
Monastero Vasco
Monasterolo Casotto
Monasterolo Savigliano
Monchiero
Mondovì
Monesiglio
Monforte d'Alba
Montà
Montaldo Mondovì
Montaldo Roero
Montelupo Albese
Montemale di Cuneo
Monterosso Grana
Monteu Roero
Monticello d'Alba
Moretta
Murazzano
Murello

Narzole
Neive
Neviglie
Niella Tanaro
Novello
Nucetto
Oncino
Ormea
Ostana
Paesana
Pagno
Pamparato
Paroldo
Peveragno
Pianfei
Pietraporzio
Piobesi d'Alba
Piozzo
Pocapaglia
Polonghera
Pontechianale
Pradleves
Prazzo
Priero
Priocca
Revello
Rifreddo
Rittana
Roaschia
Robilante
Roccabruna
Roccaciglìè
Roccaforte Mondovì
Roccasparvera
Roccavione
Rocchetta Belbo
Roddi
Roddino
Rodello
Rossana
Ruffia
Sale S. Giovanni
Saliceto
Saluzzo
Sambuco
Sampeire
S. Damiano Macra
Sanfrè
Sanfront
S. Michele Mondovì
S. Vittoria d'Alba
S. Stefano Belbo
S. Stefano Roero
Savigliano
Scarnafigi
Serravalle delle Langhe
Sinio
Somano
Sommariva del Bosco
Stroppo
Torre Mondovì
Torre S. Giorgio
Treiso
Valdieri
Valgrana
Valmala
Venasca
Verduno
Vernante
Verzuolo
Vezza d'Alba
Vicoforte
Villanova Mondovì
Villanova Solaro
Villar S. Costanzo
Vinadio
Viola

Provincia di Novara:

Agrate Conturbia
Ameno
Arola
Arona
Baceno
Bannio Anzino
Baveno
Belgirate
Bellinzago Novarese
Boca
Bognanco
Borgomanero
Borgo Ticino
Calasca Castiglione
Cameri
Cannobio
Caprezzo
Casale Corte Cerro
Casalino
Cavaglio Spoccia
Ceppo Morelli
Cerano
Cesara
Cossogno
Craveggia
Crodo
Domodossola
Germagno
Ghemme
Gignese
Gozzano
Gurro
Invorio
Lesa
Loreglia
Macugnaga
Madonna del Sasso
Malesco
Masera
Massino Visconti
Massiola
Meina
Miasino
Momo
Montecrestese
Montescheno
Nebbiuno
Novara
Oleggio
Omegna
Orta S. Giulio
Pella
Piedimulera
Pieve Vergonte
Premosello Chiovenda
Re
S. Maurizio d'Opaglio
Seppiana
Sizzano
Soriso
Stresa
Trasquera
Trecate
Trontano
Vanzone con S. Carlo
Varzo
Verbania
Viganella
Vignone
Villadossola
Vogogna

Provincia di Torino:

Agliè
Albiano d'Ivrea
Almese
Alice Superiore
Alpignano
Andezeno
Angrogna
Avigliana
Azeglio
Bairo
Barbania
Bardonecchia
Bibiana
Bobbio Pellice
Borgiallo
Borgofranco d'Ivrea
Borgomasino
Borgone di Susa
Brandizzo
Bricherasio
Brosso
Bruino
Brusasco
Bruzolo
Buriasco
Bussoleno
Campiglione Fenile
Cantalupa
Caprie
Caravino
Carignano
Carmagnola
Casalborgone
Cascinette d'Ivrea
Castagneto Po
Castellamonte
Castiglione Torinese
Cavagnolo
Cavour
Cercenasco
Ceres
Chialamberto
Chianocco
Chiaverano
Chieri
Chiesanuova
Chiomonte
Chivasso
Cinzano
Coassolo Torinese
Coazze
Colleretto Castelnuovo
Condove
Corio
Cumiana
Cuorgnè
Druento
Exilles
Fenestrelle
Foglizzo
Frassinetto
Frossasco
Garzigliana
Gassino Torinese
Giaglione
Giaveno
Gravere
Groscavallo
Grosso
Ingria
Inverso Pinasca
Ivrea
Lanzo Torinese
Lauriano
Lemie
Lessolo
Levone
Lombardore
Lombriasco
Luserna San Giovanni
Lusernetta
Lusigliè
Massello
Mathi
Mattie
Mazzè
Meana di Susa
Mercenasco
Meugliano
Moncalieri
Monastero di Lanzo
Mompantero
Montaldo Torinese
Monteu da Po
Nole
Novalesa
Orbassano
Orio Canavese
Osasco
Osasio
Oulx
Palazzo Canavese
Pancalieri
Parella
Pavone Canavese
Perosa Argentina

Perrero
Pertusio
Pessinetto
Pinasca
Pinerolo
Pino Torinese
Piossasco
Piscina
Piverone
Poirino
Pomaretto
Pont Canavese
Porte
Pragelato
Prali
Pramollo
Prascorsano
Prarostino
Pratiglione
Quassolo
Quincinetto
Rivalba
Rivara
Rivarossa
Rocca Canavese
Roletto
Ronco Canavese
Rondissone
Rorà
Roure
Rubiana
Salbertrand
Salza di Pinerolo
S. Benigno Canavese
San Carlo Canavese
S. Didero
Sangano
S. Germano Chisone
S. Giorgio di Susa
S. Giorgio Canavese
S. Martino Canavese
S. Pietro Val Lemina
S. Raffaele Cimena
S. Sebastiano da Po
S. Secondo di Pinerolo
S. Ambrogio di Torino
S. Antonino di Susa
Sauze d'Oulx
Scalenghe
Settimo Torinese
Settimo Vittone
Sciolze
Strambinello
Strambino
Susa
Tavagnasco
Torino
Torre Pellice
Trana
Trausella
Traversella
Usseaux
Usseglio
Vaie
Valgioie
Valperga
Venaus
Venaria
Verolengo
Verrua Savoia
Vestignè
Vico Canavese
Vigone
Villafranca Piemonte
Villarbasse
Villardora
Villareggia
Villar Focchiardo
Villar Pellice
Villar Perosa
Virle Piemonte
Vische
Viù
Volvera

Provincia di Vercelli:

Ailoche
Alagna Valsesia
Alice Castello
Andorno Micca
Balmuccia
Biella
Bioglio
Boccioleto
Borgosesia
Borriana
Breia
Callabiana
Camandona
Camburzano
Campertogno
Campiglia Cervo
Candelo
Caprile
Carcoforo
Caresanablot
Carisio
Casapinta
Castelletto Cervo
Cellio
Cerreto Castello
Cerrione
Cervatto
Coggiola
Cossato
Cravagliana
Crescentino
Crevacuore
Crosa
Curino
Donato
Dorzano
Fobello
Fontanetto Po
Ghislarengo
Graglia
Greggio
Guardabosone
Lenta
Lessona
Magnano
Massazza
Masserano
Mezzana Mortigliengo
Moncrivello
Mongrando
Mosso Santa Maria
Muzzano
Netro
Occhieppo Superiore
Occhieppo Inferiore
Oldenico
Palazzolo Vercellese
Pettinengo
Pezzana
Piatto
Piedicavallo
Pila
Piode
Pistolesa
Pollone
Ponderano
Portula
Postua
Pralungo
Pray Biellese
Quaregna
Quarona
Quinto Vercellese
Quittengo
Rima San Giuseppe
Rimasco
Rimella
Riva Valdobbia
Roasio
Ronco Biellese
Roppolo
Rosazza
Rossa
Sabbia
Sagliano Micca
Sala Biellese
Saluggia
Salussola
Sandigliano
San Paolo Cervo
Santhià
Scopa
Scopello
Serravalle Sesia
Soprana
Sordevolo
Sostegno
Strona
Tavigliano
Ternengo
Trivero
Valdengo
Valduggia
Vallanzengo
Valle Mosso
Valle San Nicolao
Varallo
Veglio
Vercelli
Vigliano Biellese
Villanova Biellese
Vocca
Zimone
Zubiena
Zumaglia

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1977

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1977
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 152

(10898)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1977.

Suddivisione del territorio della regione Molise in distretti scolastici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 7 della legge 30 luglio 1973, n. 477;
Visti gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;
Esaminata la deliberazione n. 117 del 31 marzo 1977 del consiglio della regione Molise, avente ad oggetto: « Distrettualizzazione scolastica »;

Esaminati i pareri allegati alla deliberazione regionale sopra menzionata ed espressi dagli enti locali interessati e dagli organi dell'amministrazione scolastica periferica operanti nel territorio della regione Molise;

Decreta:

Il territorio della regione Molise è suddiviso nei seguenti comprensori che assumono la denominazione di « distretti scolastici »:

Distretto n. 1 *con sede ad Agnone* e comprendente i comuni di Agnone, Belmonte del Sannio, Capracotta, Carovilli, Castel del Giudice, Castelverrino, Pescopennataro, Pietrabbondante, Poggio Sannita, S. Angelo del Pesco, San Pietro Avellana, Vastogirardi.

Distretto n. 2 *con sede a Venafro* e comprendente i comuni di Venafro, Acquaviva d'Isernia, Castel S. Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli al Volturno, Concacasale, Filignano, Fornelli, Montaquila, Montenero Valcocchiara, Pizzone, Pozzilli, Rionero S., Rocchetta al Volturno, Scapoli, Sesto Campano.

Distretto n. 3 *con sede ad Isernia* e comprendente i comuni di Isernia, Castelpizzuto, Forlì del Sannio, Longano, Macchia d'Isernia, Miranda, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pettoranello del Molise, Roccasicura, Sant'Agapito, Castelpetroso, S. Maria del Molise, Bagnoli del Trigno, Carpinone, Chiauci, Civitanova del Sannio, Frosolone, Macchiagodena, S. Elena Sannita, Sessano del Molise, Cantalupo del S., Roccamandolfi.

Distretto n. 4 *con sede a Boiano* e comprendente i comuni di Boiano, Campochiaro, Cercemaggiore, Cercepiccola, Colledanchise, Guardiaregia, S. Giuliano del Sannio, S. Massimo, S. Polo Matese, Sepino, Spinete.

Distretto n. 5 *con sede a Campobasso* e comprendente i comuni di Campobasso, Baranello, Busso, Casalciprano, Castellino sul Biferno, Castropignano, Ferrazzano, Lucito, Molise, Montagano, Oratino, Petrella Tifernina, Pietracupa, Ripalimosani, Torella del Sannio, Vinchiaturo, Campodipietra, Campolieto, Gambatesa, Gildone, Ielsi, Macchia V.F., Matrice, Monacilione, Mirabello Sannitico, Pietracatella, Riccia, S.E. a Pianisi, S. Giovanni in G., Toro, Tufara, Fossalto, Limosano, Roccavivara, Salcito, S. Biase, S.A. Limosano, Trivento, Duronia, Castelbottaccio.

Distretto n. 6 *con sede a Termoli* e comprendente i comuni di Termoli, Acquaviva C.C., Castelmauro, Mafalda, Motemitro, Montenero di Bisaccia, Palata, S. Felice del Molise, Tavenna, Montefalcone nel S., Guardialfiera, Civitacampomarano, Lupara, Petacciato, S. Giacomo degli Schiavoni, Guglionesi, Montecilfone, Campomarino, Portocannone.

Distretto n. 7 *con sede a Larino* e comprendente i comuni di Larino, Bonefro, Casacalenda, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, Colletorto, S. Giuliano di Puglia, S. Croce di Magliano, Montelongo, Rotello, S. Martino in Pensilis, Ururi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 luglio 1977

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1977
Registro n. 102 *Istruzione, foglio n.* 293

(10612)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1977.

Suddivisione del territorio della regione Marche in distretti scolastici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 7 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Visti gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Esaminata la deliberazione n. 103/77 del 14 giugno 1977 del consiglio della regione Marche, avente ad oggetto « Proposta di delimitazione dei distretti scolastici nella regione Marche ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 »;

Esaminati i pareri, allegati alla deliberazione regionale sopra menzionata ed espressi dagli enti locali interessati e dagli organi dell'amministrazione scolastica periferica operanti nel territorio della regione Marche;

Decreta:

Il territorio della regione Marche è suddiviso nei seguenti comprensori che assumono la denominazione di « Distretti scolastici »:

Distretto n. 1 *con sede a Novafeltria* e comprendente i comuni di Novafeltria, Casteldelci, Maiolo, Pennabilli, San Leo, S. Agata Feltria, Talamello.

Distretto n. 2 *con sede ad Urbino* e comprendente i comuni di Urbino, Auditore, Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Carpegna, Fermignano, Frontino, Lunano, Macerata Feltria, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Montecalvo in Foglia, Montecerignone, Montecopiolo, Montegrimano, Peglio, Petriano, Piandimeleto, Pietrarubbia, S. Angelo in Vado, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Tavoleto, Urbania.

Distretto n. 3 *con sede a Pesaro* e comprendente i comuni di Pesaro, Colbordolo, Gabicce Mare, Gradara, Mombaroccio, Monteciccardo, Montelabbate, S. Angelo in Lizzola, Tavullia.

Distretto n. 4 *con sede a Fano* e comprendente i comuni di Fano, Barchi, Fossombrone, Isola del Piano, Mondavio, Montefelcino, Montemaggiore al Metauro, Orciano di Pesaro, Piagge, Saltara, S. Giorgio di Pesaro, S. Ippolito, Serrungarina, Cartoceto, Mondolfo, Monteporzio, S. Costanzo.

Distretto n. 5 *con sede a Pergola* e comprendente i comuni di Pergola, Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Fratterosa, Frontone, Piobbico, Serra S. Abbondio, S. Lorenzo in Campo.

Distretto n. 6 *con sede a Senigallia* e comprendente i comuni di Senigallia, Barbara, Castelcolonna, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Monterado, Ostra, Ostra Vetere, Ripe, Serra de' Conti.

Distretto n. 7 *con sede a Fabriano* e comprendente i comuni di Fabriano, Acervia, Cerreto d'Esi, Genga, Mergo, Rosora, Sassoferrato, Serra S. Quirico, Matelica, Esanatoglia.

Distretto n. 8 *con sede a Jesi* e comprendente i comuni di Jesi, Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castelplanio, Cupramontana, Maiolati Spontini, Monsano, Montecarotto, Monteroberto, Morro d'Alba, Poggio S. Marcello, S. Marcello, S. Maria Nuova, S. Paolo di Jesi, Staffolo, Apiro, Cingoli, Poggio S. Vicino.

Distretto n. 9 con sede ad Ancona e comprendente i comuni di Ancona, Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Montemarciano, Sirolo, Numana, Camerano, Agugliano, Polverigi, Monte S. Vito.

Distretto n. 10 con sede ad Osimo e comprendente i comuni di Osimo, Castelfidardo, Filottrano, Offagna, Loreto.

Distretto n. 11 con sede a Potenza Picena e comprendente i comuni di Potenza Picena, Montefano, Porto Recanati, Recanati, Civitanova Marche, Montecosaro, Morrovalle, Monte S. Giusto.

Distretto n. 12 con sede a Macerata e comprendente i comuni di Macerata, Appignano, Corridonia, Mogliano, Montecassiano, Petriolo, Pollenza, Treia, Urbisaglia, Montelupone.

Distretto n. 13 con sede a Camerino e comprendente i comuni di Camerino, Castelraimondo, Fiuminata, Gagliole, Pioraco, Sefro, S. Severino Marche, Acquacanina, Bolognola, Castelsantangelo sul Nera, Fiastra, Fiordimonte, Montecavallo, Muccia, Pievebovigliana, Pievetorina, Serravalle del Chienti, Ussita, Visso.

Distretto n. 14 con sede a S. Ginesio e comprendente i comuni di S. Ginesio, Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Serrapetrona, Tolentino, Colmurano, Loro Piceno, Ripe S. Ginesio, S. Angelo in Pontano, Sarnano, Gualdo, Penna S. Giovanni, Monte S. Martino.

Distretto n. 15 con sede a Fermo e comprendente i comuni di Fermo, Altidona, Belmonte Piceno, Falerone, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Montappone, Montegiberto, Montegiorgio, Monterubbiano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montottone, Moresco, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto S. Giorgio, Porto S. Elpidio, S. Elpidio a Mare, Montegranaro, Monte Urano, Monte S. Pietrangeli, Torre S. Patrizio, Rapagnano.

Distretto n. 16 con sede a S. Benedetto del Tronto e comprendente i comuni di S. Benedetto del Tronto, Acquaviva Picena, Cossignano, Cupra marittima, Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montefiore dell'Aso, Monteprandone, Ripatransone, Carassai, Campofilone, Montalto delle Marche.

Distretto n. 17 con sede ad Ascoli Piceno e comprendente i comuni di Ascoli Piceno, Acquasanta Terme, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Castignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta, Folignano, Maltignano, Castel di Lama, Offida, Castorano, Colli del Tronto, Spinetoli.

Distretto n. 18 con sede ad Amandola e comprendente i comuni di Amandola, Montefortino, Smerillo, S. Vittoria in Matenano, Montelparo, Montedinove, Rotella, Force, Comunanza, Montemonaco, Montefalcone Appennino, Montesampietro Morico, Monteleone di Fermo, Monterinaldo, Ortezzano, Servigliano.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 luglio 1977

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1977
Registro n. 102 Istruzione, foglio n. 294

(10613)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calimala, in Chieti Scalo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 delle legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 11 gennaio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Calimala di Chieti Scalo, con effetto dal 1° novembre 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calimala di Chieti Scalo, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(10964)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Assa - Acciaierie di Susa, in Torino, stabilimento di Susa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 8 aprile 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Assa - Acciaierie di Susa, con sede in Torino e stabilimento in Susa, con effetto dal 30 novembre 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Assa Acciaierie di Susa, con sede in Torino e stabilimento in Susa, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(10901)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Assa - Acciaierie di Susa, in Torino, stabilimento di Susa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 8 aprile 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Assa - Acciaierie di Susa, con sede in Torino e stabilimento in Susa, con effetto dal 30 novembre 1976;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Assa - Acciaierie di Susa, con sede in Torino e stabilimento in Susa, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(10902)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità di un evento atmosferico verificatosi nella regione Puglia e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750 di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, numero 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche, nonchè alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Puglia;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dell'avverso evento atmosferico indicato a fianco della sottoindicata provincia, nella quale possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Foggia - siccità del periodo gennaio-maggio 1977.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per l'acquisto di foraggi, mangimi, lettimi ed altre occorrenze relative all'allevamento del bestiame, previste dall'art. 5, quarto comma, della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Foggia - siccità del periodo gennaio-maggio 1977:

intero territorio provinciale, limitatamente alle colture foraggere ed ai pascoli permanenti.

Per le seguenti zone territoriali limitatamente alle colture cerealicole:

comune di Ascoli Satriano per i fogli di mappa numeri 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, tutti in parte;

comune di Biccari per i fogli di mappa numeri 5, 6, 7, 8, tutti in parte;

comune di Bovino per i fogli di mappa numeri 3, 4, 7, 8, 9, 10, tutti in parte;

comune di Carapelle per i fogli di mappa numeri 1, 2, entrambi in parte;

comune di Cerignola per i fogli di mappa dal numero 100 al numero 114 compreso, dal 137 al 145 compreso, dal 163 al 174 compreso, 176, 177, 178, 180, 181, 182, tutti in parte;

comune di Chieuti per i fogli di mappa dal numero 4 al 12 compreso, dal 14 al 28 compreso, tutti in parte;

comune di Foggia per i fogli di mappa numeri 1, 2, dal 4 al 18 compreso, dal 23 al 36 compreso, dal 54 al 71 compreso, dal 73 al 75 compreso, dal 98 al 122 compreso, dal 151 al 162 compreso, tutti in parte;

comune di Lucera per i fogli di mappa dal numero 54 al 59 compreso, 62, 63, 64, 121, 122, 123, 124, 126, 127, dal 142 al 145 compreso, 152, tutti in parte;

comune di Manfredonia per l'intero territorio comunale;

comune di Margherita di Savoia per i fogli di mappa numeri 10, 13, 15, 16, dal 21 al 27 compreso, tutti in parte;

comune di Ortanova per i fogli di mappa numeri 2, 3, 4, 15, 16, 17, dal 32 al 37 compreso, 53, 54, 55, dal 57 al 61 compreso, dal 64 al 67, tutti in parte;

comune di Rignano Garganico per i fogli di mappa numeri 12, 13, 19, 20, 22, 29, 30, 31, 32, 34, dal 36 al 45 compreso, tutti in parte;

comune di S. Ferdinando di Puglia per l'intero territorio comunale;

comune di S. Giovanni Rotondo per i fogli di mappa dal numero 98 al 102 compreso, dal 105 al 142 compreso, dal 144 al 150 compreso, tutti in parte;

comune di S. Marco in Lamis per i fogli di mappa numeri 81, 82, 83, 84, 112, dal 115 al 141 compreso, tutti in parte;

comune di Serracapriola per i fogli di mappa numeri 1, 4, 5, 7, 8, dal 10 al 20 compreso, dal 25 al 27 compreso, tutti in parte;

comune di Trinitapoli per l'intero territorio comunale;

comune di Troia per i fogli di mappa numeri 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 53, tutti in parte;

comune di Vieste per i fogli di mappa numeri 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18, 19, 20, 21, 41, tutti in parte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1977

Il Ministro: MARCORA

(10816)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2081/77 della commissione, del 22 settembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2082/77 della commissione, del 22 settembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2083/77 della commissione, del 22 settembre 1977, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2084/77 della commissione, del 21 settembre 1977, che fissa i valori medi forfettari applicabili per la determinazione del valore in dogana degli agrumi durante i periodi iniziali della campagna d'importazione 1977-78.

Regolamento (CEE) n. 2085/77 della commissione, del 22 settembre 1977, rettificativo del regolamento (CEE) n. 938/77 che fissa gli importi compensativi comunitari.

Regolamento (CEE) n. 2086/77 della commissione, del 22 settembre 1977, che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 2087/77 della commissione, del 22 settembre 1977, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2088/77 della commissione, del 22 settembre 1977, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2089/77 della commissione, del 22 settembre 1977, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala.

Pubblicati nel n. L 244 *del* 23 *settembre* 1977.

(75/C)

Regolamento (CEE) n. 2090/77 della commissione, del 23 settembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2091/77 della commissione, del 23 settembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2092/77 della commissione, del 20 settembre 1977, relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 2093/77 della commissione, del 21 settembre 1977, relativo alla fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2094/77 della commissione, del 21 settembre 1977, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2095/77 della commissione, del 23 settembre 1977, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato all'Isola Maurizio a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2096/77 della commissione, del 23 settembre 1977, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Repubblica delle Filippine a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2097/77 della commissione, del 23 settembre 1977, relativo ad una nuova gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Repubblica democratica di São Tomé e Principe a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2098/77 della commissione, del 23 settembre 1977, che porta deroga al regolamento (CEE) n. 1569/77 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento.

Regolamento (CEE) n. 2099/77 della commissione, del 23 settembre 1977, relativo alla vendita dell'olio d'oliva detenuto dallo organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 2100/77 della commissione, del 23 settembre 1977, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Cecoslovacchia.

Regolamento (CEE) n. 2101/77 della commissione, del 23 settembre 1977, che modifica l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Pubblicati nel n. L 245 *del* 24 *settembre* 1977.

(76/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Felice sul Panaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1977, il comune di San Felice sul Panaro (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 58.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4572/M)

Autorizzazione al comune di Castelfranco Emilia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1977, il comune di Castelfranco Emilia (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 162.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4573/M)

Autorizzazione al comune di Copertino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1977, il comune di Copertino (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 156.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975

(4580/M)

Autorizzazione al comune di Palazzolo Acreide ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1977, il comune di Palazzolo Acreide (Siracusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 89.203.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4581/M)

Autorizzazione al comune di Fucecchio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1977, il comune di Fucecchio (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 97.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4582/M)

Autorizzazione al comune di San Clemente ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1977, il comune di San Clemente (Forlì), viene autorizzato ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo di L. 18.231.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4571/M)

Autorizzazione al comune di Pieranica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1977, il comune di Pieranica (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4576/M)

Autorizzazione al comune di Quintano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1977, il comune di Quintano (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.050.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4577/M)

Autorizzazione al comune di Portomaggiore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 settembre 1977, il comune di Portomaggiore (Ferrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 244.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4568/M)

Autorizzazione al comune di Baricella ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 settembre 1977, il comune di Baricella (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 37.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4569/M)

Autorizzazione al comune di Bibbiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 settembre 1977, il comune di Bibbiano (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 38.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4570/M)

Autorizzazione al comune di Vergato ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 settembre 1977, il comune di Vergato (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4574/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 199

Corso dei cambi del 12 ottobre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	881,85	881,85	881,80	881,85	881,85	881,80	881,95	881,85	881,85	881,85
Dollaro canadese .	807,40	807,40	807 —	807,40	807,40	807,40	807,50	807,40	807,40	807,40
Franco svizzero .	381,40	381,40	381,70	381,40	381,40	381,40	381,4750	381,40	381,40	381,40
Corona danese .	143,80	143,80	143,70	143,80	143,80	143,80	143,81	143,80	143,80	143,80
Corona norvegese .	160,25	160,25	160,20	160,25	160,25	160,20	160,2750	160,25	160,25	160,25
Corona svedese .	182,98	162,98	183 —	182,98	182,98	182,95	183,01	182,98	182,98	182,97
Fiorino olandese .	360,32	360,32	360,22	360,32	360,32	360,30	360,26	360,32	360,32	360,30
Franco belga .	24,755	24,755	24,76	24,755	24,755	24,75	24,7640	24,755	24,755	24,75
Franco francese .	180,71	180,71	180,85	180,71	180,71	180,70	180,78	180,71	180,71	180,70
Lira sterlina .	1553,25	1553,25	1553,50	1553,25	1553,25	1553,20	1553,45	1553,25	1553,25	1553,25
Marco germanico .	383,42	383,42	383,30	382,42	383,42	383,40	383,53	383,42	383,42	383,40
Scellino austriaco .	53,747	53,747	53,78	53,747	53,747	53,75	53,77	53,747	53,747	53,75
Escudo portoghese	21,80	21,80	21,70	21,80	21,80	21,80	21,69	21,80	21,80	21,80
Peseta spagnola .	10,46	10,46	10,4650	10,46	10,46	10,45	10,4630	10,46	10,46	10,45
Yen giapponese .	3,41	3,41	3,43	3,41	3,41	3,43	3,43	3,41	3,41	3,43

Media dei titoli del 12 ottobre 1977

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	78,600
Redimibile 3,50% 1934	98,900
» 3,50% (Ricostruzione)	95,400
» 5% (Ricostruzione)	97,275
» 5% (Riforma fondiaria)	99,275
» 5% (Città di Trieste)	95,575
» 5% (Beni esteri)	95,625
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	81,600
» 5,50% » » 1968-83	76,850
» 5,50% » » 1969-84	73,825
» 6% » » 1970-85	74,750
» 6% » » 1971-86	74,375
» 6% » » 1972-87	70,550
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	80,450
» 9% » » 1976-91	79,400
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1978)	96,725
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	91,800
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	85,300
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	76,700
» poliennali 7% 1978	97,500
» » 9% 1979 (1ª emissione)	94,175
» » 9% 1979 (2ª emissione)	92,375
» » 9% 1980	91,325
» » 10% 1981	91,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 ottobre 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	881,90
Dollaro canadese	807,45
Franco svizzero	381,437
Corona danese	143,805
Corona norvegese	160,257
Corona svedese	182,995
Fiorino olandese	360,29
Franco belga	24,759
Franco francese	180,745
Lira sterlina	1553,35
Marco germanico	383,475
Scellino austriaco	53,758
Escudo portoghese	21,745
Peseta spagnola	10,461
Yen giapponese	3,43

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a otto posti di sostituto alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di La Spezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI LA SPEZIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a otto posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di La Spezia.

Il 10 % di tali posti, pari a uno, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di La Spezia dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulta che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazione di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.
Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di La Spezia in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentare il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di La Spezia, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonchè la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatario di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autenticata della patente di guida;

7) diploma di dattilografia e di steno-dattilografia conseguito presso scuole statali, legalmente riconosciute e autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma originale o di copia autenticata in regolare bollo o di un certificato, sempre in bollo, rilasciato dalla scuola dove è stato conseguito.

Art. 6.
Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza e data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autenticata di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa dove specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica dell'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivi, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di La Spezia e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportato su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.
Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacante per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La Spezia, addì 15 giugno 1977

Il direttore provinciale: FERDEGHINI

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di LA SPEZIA

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . . il . . . . . . residente in . . . . via . . . . n. . provincia . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a otto posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 15 giugno 1977, n. 17129/1/3A.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (3);

4) è in possesso del seguenti titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . il . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dello art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi della eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

N.B. — Tutti i punti dal 2) al 9) devono essere ripetuti nella domanda (esempio: 7) è alle dipendenze del Ministero ecc., oppure, 7) non è alle dipendenze di alcun Ministero, e così dicasi per tutti gli altri punti).

(10864)

ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di vice direttore sanitario.

Presso il centro ospedaliero di Borgo Trento:

un posto di aiuto del servizio di neuroradiologia;
un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria;
un posto di assistente della seconda divisione di chirurgia generale;
due posti di assistente della terza divisione di chirurgia generale;
un posto di assistente della quarta divisione di geriatria,
un posto di assistente della divisione ostetrico-ginecologica.

Presso il centro ospedaliero clinicizzato di Borgo Roma:

un posto di assistente dell'istituto di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale;
un posto di assistente dell'istituto di semeiotica medica;
un posto di assistente della divisione urologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Verona.

(10926)

OSPEDALE PER GLI INFERMI DI FAENZA

Concorso a due posti di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ufficio del personale) dell'ente in Faenza (Ravenna).

(10987)

OSPEDALE CIVILE « P. DETTORI » DI TEMPIO PAUSANIA

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tempio Pausania (Sassari).

(10831)

OSPEDALE DI MINERVINO MURGE

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Minervino Murge (Bari).

(10924)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio di analisi cliniche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di analisi cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Minervino Murge (Bari).

(10878)

OSPEDALE INFANTILE « C. ARRIGO » DI ALESSANDRIA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia pediatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alessandria.

(10927)

OSPEDALE PEDIATRICO « CASA DEL SOLE » DI PALERMO

Concorso ad un posto di aiuto di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(10923)

OSPEDALE CIVILE DI CASTELSANGIOVANNI

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castelsangiovanni (Piacenza).

(10829)

OSPEDALE « N. GIANNETTASIO » DI ROSSANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rossano (Cosenza).

(10877)

OSPEDALE CIVILE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme previste dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza).

(10832)

OSPEDALE «CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA» DI S. GIOVANNI ROTONDO

Concorso a due posti di assistente della divisione di gastroenterologia e servizio di endoscopia digestiva

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assitente della divisione di gastroenterologia e servizio di endoscopia digestiva (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, e le norme precisate nel bando di concorso che potrà essere richiesto alla direzione amministrativa.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Giovanni Rotondo (Foggia).

(10838)

CSPEDALE CIVILE DI CODIGORO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della sezione di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Codigoro (Ferrara).

(10888)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI TRENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario della prima divisione di ortopedia e traumatologia del centro « Villa Igea »;

tre posti di assistente delle divisioni di pediatria del centro « Angeli Custodi ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, e le norme di cui alla legge regionale del Trentino-Alto Adige 23 settembre 1970, n. 20.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trento.

(10866)

OSPEDALE « S. CROCE » DI FANO

Concorso ad un posto di aiuto psicologo presso la neuropsichiatria infantile

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto psicologo presso la neuropsichiatria infantile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fano (Pesaro).

(10868)

OSPEDALE « P. DEL PRETE » DI PONTECORVO

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pontecorvo (Frosinone).

(11039)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pontecorvo (Frosinone).

(10836)

OSPEDALE « POVERI INFERMI » DI BORGOSESIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Borgosesia (Vercelli).

(10925)

OSPEDALE « S. MARTINO » DI ORISTANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di cardiologia;

un posto di assistente di laboratorio;

un posto di assistente del servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Oristano.

(10830)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Oristano.

(10886)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto addetto al secondo istituto di anatomia patologica;

un posto di assistente della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(10874)

OSPEDALE DI CIVITAVECCHIA

Concorso ad un posto di assistente ortopedico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'amministrazione dell'ente in Civitavecchia (Roma).

(10876)

OSPEDALE CIVILE « S. GIACOMO APOSTOLO » DI CASTELFRANCO VENETO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del centro di diagnosi precoce dei tumori e di prevenzione antineoplastica;

un posto di aiuto e tre posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di medicina generale I;

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di cardiologia;

un posto di assistente oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Castelfranco Veneto (Treviso).

(10882)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto oculista;

un posto di assistente di geriatria e lungodegenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Castelfranco Veneto (Treviso).

(10883)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI VERCELLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio autonomo di recupero e rieducazione funzionale;

due posti di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di urologia;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vercelli.

(10887)

OSPEDALI « PIEMONTE E R. MARGHERITA » DI MESSINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

Ospedale Piemonte:

un posto di aiuto della divisione di cardiologia;

un posto di aiuto della divisione ostetrico-ginecologica;

sei posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Messina.

(10833)

OSPEDALE « S. ANNA » DI COMO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale (divisione A)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a un posto di aiuto di chirurgia generale (divisione *A*).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

(10834)

OSPEDALE « S. CARLO BORROMEO » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

quattro posti di assistente anestesista;

due posti di assistente chirurgo;

quattro posti di assistente medico;

due posti di assistente di oncologia medica;

due posti di assistente ortopedico traumatologo;

un posto di assistente pneumologo;

un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(10835)

OSPEDALE « B. NAGAR » DI PANTELLERIA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pantelleria (Trapani).

(10884)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di chirurgia generale;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pantelleria (Trapani).

(10885)

OSPEDALE CIVILE DI PIOMBINO

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piombino (Livorno).

(10871)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI ROMA

Concorso ad un posto di assistente di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (sezione concorsi) dell'ente in Roma.

(10875)

OSPEDALE « SS. SALVATORE » DI MISTRETTA

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Mistretta (Messina).

(10873)

OSPEDALE CIVILE DI MONDOVI'

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mondovì (Cuneo).

(10865)

OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI CUNEO

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuneo.

(10869)

OSPEDALE « MARTINI » DI TORINO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;
un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di pediatria

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Torino.

(10867)

OSPEDALE CIVILE DI GORIZIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto di dermatologia;

un posto di aiuto di oculistica;

due posti di aiuto e tre posti di assistente di radiodiagnostica;

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente del centro cardioreumatologico;

un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente di Gorizia.

(10870)

OSPEDALE DI BUDRIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Budrio (Bologna).

(10881)

OSPEDALE CIVILE « S. LORENZO » DI VALDAGNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi;

un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Valdagno (Vicenza).

(10837)

OSPEDALE « F. PISPICO » DI POGGIARDO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto analista;

un posto di aiuto ortopedico;

un posto di aiuto pediatra;

un posto di aiuto e un posto di assistente radiologo;

un posto di aiuto e un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Poggiardo (Lecce).

(10880)

OSPEDALE CIVILE « SS. ANNUNZIATA » DI TARANTO

Concorso ad un posto di primario di medicina generale addetto alla divisione lungodegenti

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale addetto alla divisione lungodegenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Taranto.

(10872)

SPEDALI RIUNITI DI SANSEPOLCRO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sansepolcro (Arezzo).

(10879)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1976, n. **23.**

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1976 (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 25 *agosto* 1976)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1976, n. **24.**

Ordinamento della formazione professionale e delega delle funzioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 25 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Ai sensi degli articoli 35 e 117 della Costituzione e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, in attesa della riforma della scuola secondaria superiore, la Regione disciplina la formazione professionale al fine di contribuire a rendere effettivo il diritto dei cittadini al lavoro e alla elevazione professionale e culturale.

La formazione professionale costituisce un servizio pubblico finalizzato a garantire ai giovani e agli adulti in età lavorativa un processo formativo globale che favorisca la piena occupazione e la mobilità professionale, nell'ambito di una politica di riequilibrio economico e sociale.

L'attività formativa è diretta ai cittadini che abbiano assolto all'obbligo scolastico e non ne rappresenta un sostitutivo.

Gli interventi formativi tendono al conseguimento della preparazione professionale di base, all'aggiornamento e al perfezionamento professionale a tutti i livelli, alla riqualificazione professionale anche per obiettivi di riconversione aziendale e a quant'altro ritenuto necessario o utile per una effettiva politica di formazione ricorrente in relazione alle esigenze sociali nei settori delle attività produttive e dei servizi.

La Regione attribuisce importanza essenziale alla formazione professionale in agricoltura e nell'artigianato.

Art. 2.

Iniziative e interventi

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 sono attuate tutte le iniziative tendenti alla progressiva pubblicizzazione e al controllo pubblico delle attività formative svolte dagli enti delegati e dagli organismi di cui all'art. 12 della presente legge.

Gli interventi sono rivolti anche ai lavoratori forniti di titolo di istruzione secondaria superiore o universitaria, con la collaborazione delle competenti istituzioni, nel rispetto delle attribuzioni di queste e delle loro autonome iniziative.

Nel quadro delle attività di formazione professionale la Regione considera prioritaria la realizzazione di progetti formativo-professionali tendenti alla migliore attuazione dei programmi di organizzazione e di sviluppo di attività produttive, lavorative o comunque aventi rilevante interesse sociale.

La Regione assicura la gratuità del servizio per gli allievi delle attività formative finanziate dalla Regione anche attraverso l'attuazione della legge regionale 23 gennaio 1975, **n. 4, con**cernente il diritto allo studio.

Per la migliore realizzazione delle attività programmate la Regione organizza iniziative formative di aggiornamento per il personale addetto.

La Regione, per conseguire le finalità di cui all'art. 1, provvede all'individuazione e all'attuazione di progetti tendenti alla deistituzionalizzazione degli handicappati, al fine di raggiungere la loro prima socializzazione e il loro inserimento lavorativo.

Art. 3.

Programmazione degli interventi

La programmazione è il metodo delle attività formative; essa coordina la pluralità delle iniziative gestionali.

Le iniziative e le attività di formazione professionale vengono organizzate e realizzate secondo le direttive di un piano generale triennale definito dalla Regione; esso si articola in piani annuali.

Il piano triennale stabilisce gli obiettivi generali della formazione professionale in collegamento con le linee di indirizzo del programma economico regionale e del piano di assetto territoriale.

Tale piano contiene la previsione dei mezzi per far fronte alle spese che la Regione intende assumere a suo carico, nonchè un progetto per la ripartizione delle stesse tra i vari piani annuali.

Il piano annuale persegue i seguenti obiettivi:

a) assicurare agli interventi regionali organicità, tenuto conto delle necessità dello sviluppo occupazionale e della mobilità professionale, in coerenza con le indicazioni dei piani regionali di sviluppo;

b) assicurare il controllo pubblico sul settore e la priorità degli interventi attuali direttamente dagli enti delegati;

c) estendere gradualmente a tutto il territorio regionale il servizio di formazione professionale, evitando la polverizzazione degli interventi;

d) selezionare, sotto il profilo della efficienza, della idoneità e dell'aderenza ai programmi regionali, le iniziative ammesse a contributo e quelle riconosciute dalla Regione ai sensi dell'art. 20, primo comma, della presente legge.

Art. 4.

Piano generale triennale

Il piano triennale è approvato entro il 31 dicembre dell'anno formativo anteriore al triennio cui si riferisce.

Esso viene predisposto sulla base di una consultazione delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti e autonomi e dei datori di lavoro nonchè degli enti delegati ed è approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta, sentito il parere della consulta regionale per la formazione professionale.

Art. 5.

Formazione dei piani annuali

Ai fini della formazione dei piani annuali, gli enti delegati, sentiti i consigli scolastici distrettuali, le organizzazioni dei lavoratori dipendenti, autonomi e dei datori di lavoro e gli organismi di cui all'art. 12, elaborano le proposte programmatiche per l'attività annuale articolate nell'ambito comprensoriale secondo gli obiettivi indicati nell'art. 3, quinto comma e sulla base dei programmi regionali di spesa.

Entro il 31 marzo di ogni anno gli enti delegati trasmettono alla Regione il piano complessivo delle attività formative di cui si propone lo svolgimento, accompagnato da una documentata relazione in cui si motivano le scelte proposte.

Nella predisposizione dei piani annuali la Regione adotta il metodo della consultazione diretta delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti, autonomi e dei datori di lavoro.

Il piano annuale delle attività di formazione, previo parere della consulta regionale per la formazione professionale, è approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta entro il 30 giugno precedente l'anno cui si riferisce.

Il piano determina la localizzazione e la tipologia delle iniziative formative raggruppate su base comprensoriale e per il settore economico cui si riferiscono.

Con lo stesso atto il consiglio regionale ripartisce i finanziamenti tra gli enti delegati sulla base dei progetti approvati, distinguendo i finanziamenti che riguardano iniziative di organismi diversi dagli enti delegati.

Contestualmente alla definizione del piano annuale e con le stesse modalità si procede, in attesa della riforma della scuola secondaria, alla programmazione delle nuove istituzioni e alla approvazione dei piani annuali di attività degli istituti professionali di Stato, ai sensi dell'art. 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

Art. 6.

Delega delle funzioni

Le funzioni amministrative regionali in materia di formazione e istruzione professionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, in attuazione degli articoli 118 della Costituzione, 6 e 59 dello statuto regionale, sono delegate ai comuni.

Esse sono esercitate con vincolo di associazione da costituire conformemente con l'assetto comprensoriale, ai sensi del quarto comma dell'art. 59 dello statuto.

Provvisoriamente, fino all'inizio dell'anno finanziario successivo alla costituzione dei comprensori, la delega è esercitata dalle singole comunità montane per il territorio di competenza e, per il resto del territorio regionale, dalle singole amministrazioni provinciali.

Art. 7.

Criteri per l'esercizio della delega

Gli enti delegati esercitano le funzioni in connessione organica con quelle proprie, garantendo il carattere unitario degli interventi e coordinando questi al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1.

Le attività formative sono attuate prevedendo e garantendo la partecipazione delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti e autonomi, degli imprenditori, degli allievi e del personale addetto alla gestione.

Gli enti delegati propongono il finanziamento, oltre che delle iniziative gestite normalmente in forma diretta, solo di quelle promosse dagli organismi che abbiano i requisiti previsti dal successivo art. 12 e assicurino la realizzazione dei fini di cui all'art. 1.

Può essere autorizzata la istituzione di corsi presso aziende ove ricorrano particolari esigenze, previo parere favorevole delle organizzazioni sindacali, purchè attuati nel rispetto della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Art. 8.

Funzioni di indirizzo e di vigilanza

Ai sensi del quinto comma dell'art. 59 dello statuto il presidente della giunta regionale emana il 31 gennaio di ciascun anno, le direttive generali cui debbono attenersi gli enti delegati per l'anno formativo successivo.

Le direttive sono emanate dalla giunta e approvate dalla commissione consiliare competente.

Le direttive indicano, nell'ambito degli indirizzi contenuti nella presente legge, gli obiettivi prioritari da perseguire nel quadro della programmazione regionale.

Le funzioni di vigilanza spettano alla giunta regionale.

Qualora le amministrazioni interessate non adempiano alle funzioni loro delegate per il compimento di atti obbligatori per i quali sono previsti termini perentori, la giunta regionale, sentiti gli enti delegati inadempienti, propone al consiglio regionale l'adozione dei provvedimenti sostitutivi.

Art. 9.

Compiti della Regione

La Regione, per conseguire le finalità di cui all'art. 1, provvede:

a) all'approvazione del piano generale triennale e dei piani annuali di attività e all'attribuzione dei fondi relativi agli enti delegati, nonchè alle connesse funzioni di coordinamento;

b) all'approntamento di studi, ricerche e documentazioni in materia di formazione professionale con la collaborazione degli enti delegati, delle università marchigiane e di istituti specializzati;

c) all'elaborazione e alla presentazione al Ministero del lavoro di progetti formativi da realizzare con l'intervento finanziario del Fondo sociale europeo;

d) allo studio e all'approvazione degli ordinamenti didattici nell'ambito delle disposizioni delle leggi statali e delle direttive della commissione della CEE;

e) all'attuazione e al coordinamento delle attività di formazione e di aggiornamento dei docenti e degli altri operatori;

f) all'attività di orientamento professionale e di sensibilizzazione ai diversi livelli, anche a seguito di convenzioni con i Ministeri competenti;

g) a sostenere attività di sperimentazione, di ricerca, di innovazione educativa e iniziative pilota;

h) a fornire assistenza tecnica per la progettazione e la attuazione di iniziative di formazione;

i) a esplicare le funzioni di vigilanza e di tutela di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

Art. 10.

Consulta regionale per la formazione professionale

Per assicurare la partecipazione, la consultazione permanente e il controllo sociale è costituita la consulta regionale per la formazione professionale. Essa collabora con il consiglio e la giunta regionali fornendo pareri su:

a) i piani triennali e annuali delle attività formative;

b) gli obiettivi dei programmi didattici;

c) tutti gli argomenti che le vengano sottoposti dal consiglio e dalla giunta regionali.

La consulta può proporre iniziative e provvedimenti per lo sviluppo e il miglioramento qualitativo della formazione tecnico-professionale nell'ambito regionale.

Art. 11.

Composizione e nomina della consulta regionale per la formazione professionale

La consulta regionale per la formazione professionale è nominata con decreto del presidente della giunta, su conforme delibera del consiglio ed è composta da:

il presidente della competente commissione consiliare e l'assessore delegato per la formazione professionale;

sei esperti nominati dal consiglio regionale;

quattro esperti designati dall'ANCI e due dall'UPI;

sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative;

sei esperti designati dalle organizzazioni dei lavoratori autonomi più rappresentative;

sei esperti dei datori di lavoro di cui tre del settore della industria, e tre del commercio, dell'agricoltura e della pesca designati dalle associazioni di settore;

un rappresentante dell'unione regionale delle camere di commercio;

il direttore dell'ufficio regionale del lavoro;

il sovrintendente scolastico regionale;

due esperti designati dagli organismi che operano nel settore;

tre esperti designati dalle organizzazioni della cooperazione più rappresentative.

Il presidente della consulta è il presidente della giunta regionale che può delegare l'assessore competente.

La consulta resta in carica fino alla scadenza del consiglio regionale.

Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale dell'assessorato alla istruzione.

Per lo svolgimento delle sue funzioni la consulta adotta un regolamento interno e può strutturarsi per gruppi di lavoro.

Art. 12.
Attività formative di soggetti diversi da quelli delegati

Le iniziative formative attuate da organismi diversi dagli enti delegati sono ammesse al finanziamento nell'ambito del piano triennale e dei piani annuali, previo accertamento della idoneità tecnico-didattica dell'organismo gestore da parte della giunta regionale, sentito il parere della consulta regionale per la formazione professionale.

La Regione attribuisce particolare rilievo alle iniziative che sono emanazione delle organizzazioni sindacali e di altre associazioni di lavoratori.

Sono ammesse a finanziamento le attività di organismi di formazione professionale che, operando senza fine di lucro:

a) abbiano per fine istituzionale la formazione professionale; ovvero

b) siano emanazione delle organizzazioni dei lavoratori autonomi o dipendenti più rappresentative; ovvero

c) siano emanazione delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative.

I soggetti di cui al precedente comma devono aver svolto prima dell'entrata in vigore della presente legge nell'ambito regionale attività particolarmente qualificate e socialmente rilevanti nel settore della formazione professionale e possedere capacità tecnico-didattica e idonee strutture formative.

Le attività finanziate nell'ambito del piano annuale sono sottoposte a vigilanza per verificare la regolarità amministrativa e contabile della loro gestione in relazione alla prevista destinazione dei finanziamenti.

Non possono essere finanziate in alcun modo attività di organismi al di fuori dei piani predisposti ai sensi della presente legge.

Art. 13.
Gestione dei centri di formazione professionale

L'organizzazione e il funzionamento dei centri o scuole di formazione professionale operanti nella regione sono disciplinati da un regolamento interno che deve essere ispirato a concetti dell'autogoverno e della partecipazione democratica.

Il regolamento tipo viene deliberato dalla giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.

La gestione sociale è assicurata attraverso la costituzione di organi di cui fanno parte i rappresentanti degli enti locali competenti per territorio, delle organizzazioni dei lavoratori autonomi e dipendenti e dei datori di lavoro, nonchè degli allievi, e del personale del centro o della scuola.

Il regolamento interno deve prevedere, oltre la composizione e i compiti dei predetti organismi, il diritto per gli allievi dei corsi di riunirsi in assemblea e di esercitare libere attività culturali, sociali e sportive.

Art. 14.
Ordinamento didattico

La giunta regionale, sentita la consulta regionale per la formazione professionale, approva gli ordinamenti didattici per le attività ordinarie. Essi definiscono:

a) i requisiti di ammissione;

b) il programma del corso e del ciclo formativo, tenuto conto in particolare delle esigenze dei lavoratori studenti;

c) i titoli di studio e i requisiti professionali per l'insegnamento;

d) il livello formativo e le capacità operative da raggiungere al termine dei corsi;

e) le attrezzature necessarie;

f) le modalità di esecuzione delle prove finali di accertamento.

Nell'elaborazione e nell'aggiornamento degli ordinamenti didattici, sulla base delle proposte dei singoli centri o scuole, si deve tener conto dei risultati della sperimentazione, assicurando la partecipazione dei docenti e degli allievi, delle organizzazioni di categoria e delle forze sociali.

I programmi debbono fondarsi sulla polivalenza, la continuità e l'organicità degli interventi formativi e favorire gli apporti innovativi.

La giunta regionale può includere nel piano annuale, sulla base dei programmi presentati, attività per le quali non esista un programma tipo.

Art. 15.
Prove finali

I corsi delle attività ordinarie si concludono con prove pratiche e colloqui finali diretti ad accertare il grado di preparazione professionale e l'idoneità degli allievi a conseguire la qualifica o la specializzazione prevista.

Al termine dei corsi, a coloro che abbiano superato con esito positivo le prove finali, viene rilasciato un attestato di idoneità. Tale attestato se rilasciato al termine di un corso annuale o pluriennale, ha la validità prevista dalla legge 14 novembre 1967, n. 1146.

Le commissioni di esame, presiedute da un rappresentante della Regione designato dalla giunta regionale, sono nominate dagli enti di cui all'art. 6 della presente legge e sono composte da:

un rappresentante dell'ente delegato;

due insegnanti del corso designati dal corpo docente del corso stesso;

un rappresentante del centro o scuola;

un esperto designato congiuntamente dalle confederazioni sindacali dei lavoratori autonomi e dipendenti maggiormente rappresentative;

un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali o professionali di categoria.

Le commissioni saranno integrate dai membri che saranno eventualmente nominati dallo Stato.

Con apposito regolamento saranno stabilite le prove di esame e le modalità del loro svolgimento nonchè le caratteristiche dell'attestato finale e le modalità del suo rilascio, tenuto conto del coordinamento con l'esercizio delle proprie competenze da parte dello Stato ai sensi dell'art. 7, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

Art. 16.
Personale della formazione professionale

La giunta regionale, con deliberazione adottata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispone che le scuole regionali di formazione professionale cessino la propria attività alle dipendenze dirette dalla Regione a partire dal 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Dalla data in cui al precedente comma, il personale della Regione in servizio presso le scuole regionali di formazione professionale è assegnato di norma agli enti delegati da cui dipenderà funzionalmente, ferme restando la dipendenza organica dalla Regione e l'unicità del ruolo del personale.

Il personale di cui sopra continuerà a prestare servizio presso le scuole e i centri nei quali ha operato nell'anno precedente. Ogni eventuale diverso utilizzo, riferito di norma ad attività di formazione professionale e con priorità nella provincia di provenienza, è disposto dalla giunta regionale sentito l'ente delegato.

La Regione provvederà, per eventuali necessarie sostituzioni di personale in servizio nella formazione professionale cessato dalla funzione o per nuove esigenze relative alla funzionalità dei corsi, con il personale dipendente in servizio a tempo indeterminato alla data del 30 giugno 1975 presso gli organismi di formazione professionale diversi dagli enti delegati che venisse a trovarsi in situazione di disoccupazione a seguito della attuazione degli articoli 2 e 5 della presente legge e che non fosse possibile reinserire in altre attività formative gestite da organismi diversi dagli enti delegati.

Ai fini di garantire l'occupazione e l'utilizzazione di tutto il personale licenziato di cui sopra nelle strutture pubbliche regionali, la Regione organizza anche corsi di riqualificazione professionale del personale interessato.

Ulteriori eventuali esigenze di personale insegnante saranno assolte sulla base, in quanto applicabili, delle norme e delle graduatorie relative alla nomina di insegnanti nelle scuole secondarie di Stato e sulla base di una tabella di corrispondenza predisposta dalla giunta regionale.

Il rapporto di lavoro del personale in servizio presso i centri gestiti da organismi diversi dagli enti delegati è disciplinato dagli stessi nel rispetto delle norme stabilite dai contratti collettivi e dalla presente legge.

Gli insegnanti e gli istruttori in servizio presso i centri privati sono nominati dagli organismi secondo le stesse procedure e con gli stessi requisiti richiesti dal sesto comma del presente articolo per gli insegnanti delle scuole pubbliche. Essi sono tenuti a partecipare alle attività di aggiornamento e alle altre attività di formazione degli insegnanti e degli istruttori dei centri pubblici.

Art. 17.

Edifici e beni delle scuole regionali

Gli edifici delle scuole regionali di proprietà della Regione e gli altri beni regionali di pertinenza delle scuole professionali sono assegnati in comodato agli enti delegati nel cui territorio essi si trovano.

Art. 18.

Costituzione del fondo per la formazione professionale

E' istituito il fondo per la formazione professionale il cui ammontare è stabilito annualmente con la legge di bilancio.

In tale fondo confluiscono tutti gli stanziamenti regionali per la formazione professionale come intesa nella presente legge, i contributi dello Stato e di ogni altra provenienza non attinenti a progetti speciali.

Il fondo viene utilizzato, oltre che per l'integrazione finanziaria dei progetti ammessi a contributo da parte del Fondo sociale europeo, per il finanziamento degli interventi regionali, da ripartire in base ai seguenti criteri:

80 per cento agli enti delegati per la realizzàzione del piano di cui al precedente art. 5;

20 per cento per iniziative sperimentali, pilota o comunque di competenza della Regione in base alle indicazioni del piano annuale.

La ripartizione del fondo avviene contestualmente alla approvazione del piano regionale delle attività formative.

Il finanziamento e l'attuazione dei progetti formativi ammessi a contributo da parte del Fondo sociale europeo avvengono nel rispetto delle procedure di gestione stabilite dalla presente legge in quanto compatibili con le finalità disposte dalla normativa comunitaria.

Art. 19.

Rendiconti

Gli enti delegati trasmettono alla giunta regionale, entro il 15 febbraio, il rendiconto annuale delle spese sostenute direttamente o da organismi cui sia stata affidata la gestione di attività formative e una relazione illustrativa dell'attività svolta.

Art. 20.

Soppressione dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica

Le funzioni già spettanti ai consorzi provinciali per l'istruzione tecnica di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1946, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 82, sono esercitate dalla Regione nei modi e con l'osservanza delle norme della presente legge.

Con effetto dal 1° ottobre 1976 i consorzi di cui al precedente comma sono soppressi.

Con decreto del presidente della giunta regionale è nominato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un commissario straordinario per l'amministrazione di ogni consorzio fino alla data della loro soppressione; dalla stessa data di soppressione il commissario assume le funzioni di liquidatore dell'ente.

La Regione succede nella proprietà dei beni mobili e immobili dei consorzi e nella titolarità degli altri rapporti attivi e passivi non liquidati. Le spese di liquidazione e le eventuali passività sono assunte dalla Regione e verranno imputate dall'anno 1977 al capitolo di spesa relativo al fondo per la formazione professionale.

Gli atti della liquidazione sono sottoposti all'approvazione della giunta regionale.

Il personale dipendente dei consorzi e quello assunto con rapporto continuativo di impiego alla data del 31 dicembre 1975, è trasferito alla Regione con effetto dal 1° gennaio 1977 e viene inquadrato nei ruoli del personale regionale secondo le norme e le modalità previste dalla legge regionale 13 giugno 1974, n. 12, sulla base della tabella di corrispondenza allegata alla presente legge.

Tale personale è assegnato alle amministrazioni provinciali per lo svolgimento di attività di assistenza psicologica, pedagogica e sociale e di quanto altro previsto nella presente legge.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma verranno iscritti sullo stato di previsione della spesa corrente dei singoli bilanci regionali di competenza e alla loro copertura si provvederà con la soppressione, a partire dall'anno finanziario 1977, dello stanziamento del cap. 1023201 concernente « Contributi ai consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica per corsi di formazione professionale e per il servizio di orientamento professionale scolastico ».

Nella fase di prima applicazione della presente legge i riconoscimenti e le prese di atto dei corsi liberi già disposte dai consorzi ai sensi delle disposizioni vigenti, sono confermate per un anno per i corsi annuali, e fino al termine dei cicli formativi per i corsi aventi durata pluriennale.

Le funzioni di cui all'art. 8 della presente legge per le attività di cui al precedente comma sono esercitate dalla giunta regionale.

NORME TRANSITORIE

Art. 21.

Il primo piano triennale, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, è approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

Fino a quando non siano stabiliti i nuovi programmi, di cui al precedente art. 14, i corsi si svolgeranno secondo i programmi applicati al momento dell'entata in vigore della presente legge.

Art. 23.

La Regione istituisce limitatamente ai primi cinque anni di validità della presente legge, all'interno delle strutture di formazione professionale di base, previo accordo con le competenti autorità scolastiche, corsi integrativi, al fine di assicurare agli allievi che non hanno conseguito la licenza di scuola media, la preparazione necessaria al conseguimento della stessa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 23 agosto 1976

CIAFFI

Equiparazione delle qualifiche del personale dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica alle qualifiche regionali

Qualifiche regionali	Qualifiche di provenienza (1)
Funzionario direttivo	Direttore di centro d'orientamento scolastico e professionale, psicologo, pedagogista, sociologo, sociologo psicometrista, consigliere d'orientamento, pedagogista orientatore, aiuto psicologo, muniti di diploma di laurea.
Istruttore	Assistente sociale, psicometrista, testista, segretario, ragioniere, muniti del diploma di scuola secondaria superiore.
Collaboratore	Applicato di segreteria e tutte le qualifiche assimilabili alla carriera esecutiva.

(1) Per eventuali altre qualifiche non previste nella presente tabella si applica la tabella *E* allegata alla legge regionale del 27 maggio 1974, n. 12.

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1976, n. 25.

Provvedimenti per lo sviluppo dell'acquicoltura e la valorizzazione delle attività ittiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 25 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Marche concede contributi in conto capitale entro i limiti delle disponibilità di cui al successivo art. 6, al fine di sviluppare le attività di piscicoltura con particolare riguardo alle zone montane, di incentivare la realizzazione di impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti ittici e potenziare la loro commercializzazione da parte dei produttori e loro associazioni.

I contributi sono concessi per:

a) costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti di piscicoltura;

b) realizzazione di impianti per la conservazione e trasformazione dei prodotti ittici;

c) acquisto di automezzi frigoriferi e isotermici e di attrezzature necessarie per la distribuzione dei prodotti ittici sui mercati di consumo;

d) realizzazione dei punti di vendita da parte di enti pubblici, cooperative di produttori e loro consorzi;

e) ogni opera atta a migliorare la produttività di acque dolci pubbliche e private anche mediante iniziative sperimentali;

f) propaganda per l'incremento della piscicoltura e del consumo del pesce.

Art. 2.

I contributi sono concessi a favore di comuni, province, comunità montane e loro consorzi, di aziende speciali comunali o provinciali, di cooperative iscritte nel registro delle società e nello schedario generale della cooperazione e in possesso dei requisiti mutualistici di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e loro consorzi, di enti pubblici e, subordinatamente, di privati produttori o operatori commerciali.

L'ammontare del contributo è stabilito nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'attuazione delle iniziative programmate da parte di enti pubblici, cooperative e loro consorzi e del 30 per cento per quelle private.

Art. 3.

Le domande per la concessione dei contributi per l'anno 1976 sono presentate al presidente della giunta regionale entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge e per gli anni successivi entro il 31 marzo. Le domande sono corredate del progetto di massima, del preventivo di spesa con allegata relazione tecnico-finanziaria per le opere e le attrezzature che si intendono realizzare.

La giunta regionale, entro i successivi sessanta giorni, delibera la concessione dei contributi sentita la commissione consiliare competente.

Art. 4.

L'erogazione del contributo è effettuata previa presentazione, da parte dei richiedenti, del certificato di collaudo dell'impianto e delle attrezzature acquistate nonchè del nulla osta dell'ufficiale sanitario del comune.

Il collaudo viene effettuato dal genio civile competente per territorio entro quindici giorni dalla richiesta.

La graduale erogazione del contributo, in rapporto allo stato di avanzamento delle opere ammesse a contributo, può essere effettuata su richiesta.

Art. 5.

I beneficiari decadono dal contributo di cui alla presente legge regionale, qualora entro sei mesi dalla comunicazione del beneficio non abbiano effettivamente dato inizio alle opere per la realizzazione degli impianti o servizi e qualora entro l'anno non siano completate.

La giunta regionale, con provvedimento motivato, provvede al recupero delle somme eventualmente erogate ai sensi del terzo comma dell'art. 4.

I predetti termini possono essere prorogati su richiesta motivata dei beneficiari dei contributi.

Art. 6.

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1976 la spesa di lire 120 milioni.

A tale scopo nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976 al titolo II, spese per investimenti, rubrica XI, settore V, programma II, viene istituito il cap. 2115202 con la seguente denominazione « Contributi in conto capitale per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche » e con lo stanziamento di lire 120 milioni.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto a carico del cap. 2147001 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 « Fondo occorrente per far fronte a oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese per investimenti » utilizzato ai sensi della legge 27 luglio 1955, n. 64.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 49 e 50 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 24 agosto 1976

CIAFFI

(10525)

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1976, n. 26.

Determinazione dell'importo delle prestazioni sanitarie erogate dagli enti ospedalieri a soggetti non aventi titolo all'assistenza a norma dell'art. 2 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 30.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 3 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'importo giornaliero delle prestazioni mediche, chirurgiche e famaceutiche erogate dagli enti ospedalieri a soggetti non aventi titoli all'assistenza gratuita a norma dell'art. 2 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 30, è deliberato annualmente dalla giunta regionale in misura unica per il territorio regionale indipendentemente dalla categoria di appartenenza degli ospedali per effetto della classificazione di cui all'art. 20 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, sulla base del costo medio dell'assistenza ospedaliera risultante dai bilanci di previsione dei predetti enti.

Per il 1975 l'importo è pari alla retta di degenza deliberata e approvata dall'organo di controllo per l'anno 1974, aumentata del 23 per cento.

L'importo dovuto dai soggetti di cui sopra è versato direttamente agli enti ospedalieri che lo trattengono a titolo di anticipazione sulle quote del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera di loro competenza.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 30 agosto 1976

CIAFFI

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1976, n. 27.

Proroga per l'anno 1976 e modificazione della legge regionale 24 aprile 1975, n. 25 « Norme per la costituzione e per la ripartizione del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera agli enti ospedalieri ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 3 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nella legge regionale 24 aprile 1975, n. 25, sono prorogate sino al 31 dicembre 1976.

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 24 aprile 1975, n. 25, è così modificato:

« A ciascun ente ospedaliero, nell'ambito del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera di cui al precedente art. 2, spetta una somma calcolata sulla base della previsione iniziale del bilancio relativo all'esercizio 1975, esaminato senza rilievi dall'organo di controllo, pari alla spesa fissa per:

a) spese relative al funzionamento di organi istituzionali;

b) stipendi, altri assegni fissi e oneri contributivi, ivi compresi i nuovi oneri derivanti dall'applicazione dell'accordo nazionale stipulato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, relativi al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1975, ovvero assunto anche successivamente nei casi previsti da leggi dello Stato o da leggi regionali;

c) canoni di locazione, canoni di noleggio e simili;

d) spese per manutenzioni;

e) spese per utenze;

f) spese per oneri finanziari ed assicurativi, ivi compresi i ratei dei mutui in decorrenza alla data del 31 dicembre 1974 ovvero anche successivamente a tale data, purchè autorizzati e finanziati ai sensi e per gli effetti della legge regionale 10 agosto 1974, n. 20, e successive integrazioni e modificazioni;

g) spese relative a tasse e tributi;

h) spese per oneri non ripartibili;

i) spese derivanti da convenzioni di consulenza;

l) spese relative al funzionamento delle scuole del personale ausiliario e paramedico, comprese anche le eventuali borse di studio.

In relazione alla spesa di cui alla lettera *b*) del precedente comma nell'ipotesi di personale assunto successivamente alla data del 31 dicembre 1975, viene riconosciuta la somma risultante dal costo di tale personale, tenuto conto della data di effettiva assunzione in servizio ».

Art. 3.

L'art. 4 della legge regionale 24 aprile 1975, n. 25, è così sostituito:

« Spetta altresì agli enti ospedalieri una somma per le spese variabili come individuate al bilancio unificato, allegato alla legge regionale 3 aprile 1975, n. 22, pari all'importo globale delle stesse risultante dalla previsione iniziale del bilancio relativo all'esercizio 1975, esaminato senza rilievi dell'organo di controllo.

Non è ammessa l'iscrizione nel bilancio relativo all'esercizio 1976 di oneri derivanti da eventuali anticipazioni di tesoreria ».

Art. 4.

L'art. 5 della legge regionale 24 aprile 1975, n. 25, è sostituito dal seguente:

« Il riparto del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera viene effettuato:

per il 70 per cento a copertura delle spese di cui al precedente art. 3;

per il 20 per cento a copertura delle spese di cui all'articolo 4.

Il 10 per cento è destinato alla costituzione di un fondo di accantonamento per far fronte alla copertura delle spese di cui all'art. 12, commi secondo, terzo, quinto, sesto e settimo del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e ad eventuali necessità di adeguamento della quota da assegnare agli enti ospedalieri con deliberazione della giunta regionale su conforme parere della sesta commissione consiliare ».

Art. 5.

Le spese complessive degli enti ospedalieri per l'anno 1976 non possono superare la quota del fondo agli stessi assegnata dalla Regione per l'esercizio 1976.

Art. 6.

Il bilancio di previsione degli enti ospedalieri per l'anno 1976, compilato in conformità con il modello allegato alla legge regionale 3 aprile 1975, n. 22, dovrà essere deliberato entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e trasmesso entro i successivi dieci giorni, all'organo di controllo per gli effetti dell'art. 16 della legge 19 febbraio 1968, n. 132, corredato dalla relazione del collegio dei revisori.

Il bilancio di previsione è inoltre inviato dagli enti ospedalieri, entro la stessa data, alla giunta regionale.

Art. 7.

Gli enti ospedalieri dovranno inviare entro il 30 giugno 1977 i conti consuntivi relativi alla gestione dell'anno 1976 all'organo di controllo a norma del regolamento di contabilità di cui al regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99.

Entro la stessa data i conti consuntivi dovranno essere altresì trasmessi alla giunta regionale.

Art. 8.

Entro trenta giorni dell'entrata in vigore della presente legge gli enti ospedalieri sono tenuti a trasmettere alla giunta regionale il rendiconto delle riscossioni e dei pagamenti effettuati per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1976 e la fine del mese antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 31 agosto 1976

CIAFFI

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1976, n. **28.**

Celebrazioni del XXX anniversario della Repubblica e rifinanziamento della legge regionale 15 marzo 1975, n. 12, concernente celebrazioni del XXX anniversario della Resistenza e della lotta di liberazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 3 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel XXX anniversario della Repubblica, che rappresenta il momento conclusivo della Resistenza e della lotta di liberazione, eventi cui la popolazione marchigiana ha dato un rilevante contributo di idee e di azioni, la regione Marche promuove e sostiene le seguenti iniziative:

1) pubblicazioni di studi, ricerche e saggi su tutti gli aspetti della storia regionale dalla Resistenza alla Costituzione repubblicana;

2) manifestazioni celebrative anche d'intesa o in collaborazione con altri enti o istituzioni.

Art. 2.

L'elaborazione e l'attuazione dei programmi di attività relativi alle celebrazioni previste dalla presente legge sono affidate all'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Le spese previste dalla legge sono deliberate dalla giunta regionale su proposta dell'ufficio di presidenza del consiglio.

Art. 3.

Per l'attuazione delle iniziative previste dal precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 40 milioni per l'esercizio finanziario 1976.

Art. 4.

Per far fronte agli oneri derivanti dalla realizzazione delle iniziative di cui all'art. 2 della legge regionale 15 marzo 1975, n. 12, concernente « Celebrazioni del XXX anniversario della Resistenza e della lotta di liberazione », è autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 la spesa di lire 15 milioni.

Art. 5.

Al pagamento delle spese derivanti dall'applicazioine dell'art 3 della presente legge si provvede con lo stanziamento del cap. 1011502 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1976 con la denominazione « Celebrazioni del XXX anniversario della Repubblica » e con la dotazione di lire 40 milioni.

Al pagamento delle spese derivanti dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge si provvede mediante aumento dello stanziamento del cap. 1011501 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976 la cui dotazione si stabilisce in lire 15 milioni.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante impiego di quota parte dell'avanzo di amministrazione del consiglio regionale per l'anno finanziario 1974 accertato in L. 57.354.679, ed iscritto nello stato di previsione dell'entrata dell'anno finanziario 1976 al cap. 3000901 « Entrate eventuali e diverse » la cui dotazione si stabilisce in L. 57.354.679.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 1° settembre 1976

CIAFFI

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1976, n. **29.**

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 3 *settembre* 1976)

(*Omissis*).

(10526)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1977, n. **47.**

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 3 settembre 1976, n. 48, recante: « Integrazione della normativa concernente i concorsi sanitari e i servizi ispettivi e di vigilanza ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 9 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Composizione commissioni giudicatrici concorsi ospedalieri

Al secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 48, sono aggiunte le parole « nonchè i dipendenti medici comunque in servizio presso la Regione, provenienti dagli enti mutualistici ».

Nelle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione di personale ospedaliero possono essere designati anche i dipendenti in posizione di comando nel rispetto dei criteri di corrispondenza di cui al combinato disposto dell'art. 4 della legge regionale 29 luglio 1974, n. 26 e dell'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1974, n. 35, sostituito dall'articolo unificato della legge regionale 9 agosto 1974, n. 36.

Art. 2.

Designazione dipendenti regionali

I dipendenti regionali chiamati a far parte quali componenti o segretari delle commissioni di sorteggio e di quelle giudicatrici dei concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, modificato ed integrato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè gli ufficiali sanitari di cui alla legge regionale 3 settembre 1976, n. 48, sono designati dal presidente della giunta regionale.

Art. 3.

Sanatoria designazioni effettuate

Le designazioni di cui al primo comma dell'articolo precedente, comunque effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono confermate a tutti gli effetti.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 18 agosto 1977

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1977, n. **48.**

Modifica alla legge regionale 15 maggio 1977, n. 43, concernente l'istituzione di una consulta regionale per l'emigrazione e provvidenze in favore dei lavoratori emigrati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 9 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 11 della legge regionale 15 maggio 1975, n. 43, è sostituito dal seguente:

« La Regione facilita l'accesso all'abitazione ai lavoratori ex emigrati limitatamente alle esigenze dei rispettivi nuclei familiari, che facciano domanda non oltre un anno dal loro rientro in Patria, mediante:

a) mutui ventennali a tasso agevolato per l'acquisto, la costruzione, il completamento, l'ampliamento e il restauro di case di abitazione, per i soggetti che ne siano sprovvisti o che abbiano in proprietà il solo stabile da completare, ampliare o restaurare;

b) contributi per il 50 % della spesa e per un importo comunque non superiore ai 4 milioni di lire, per l'ampliamento, il completamento e il restauro di case di abitazione in proprietà.

Gli interventi di cui ai punti *a*) e *b*) non sono cumulabili ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 18 agosto 1977

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1977, n. **49.**

Legge regionale 17 novembre 1976, n. 62: Istituzione dell'albo regionale dei collaudatori di opere pubbliche. Emendamento all'art. 2 (commissione per la formazione e tenuta dell'albo).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 9 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la formazione e la tenuta dell'albo regionale dei collaudatori è istituita, presso il settore lavori pubblici una commissione di cui fanno parte:

il componente della giunta preposto al settore lavori pubbluci o un suo delegato con funzione di presidente;

un responsabile di settore tecnico del settore lavori pubblici e un responsabile di settore amministrativo del settore lavori pubblici, designati dalla giunta regionale;

un ingegnere, un architetto, un geometra ed un perito industriale scelti dalla giunta regionale su terne di nomi designati dai rispettivi ordini professionali.

Esercita le funzioni di segretario un dipendente regionale del settore lavori pubblici con qualifica non inferiore ad istruttore, designato dal componente della giunta preposto ai lavori pubblici.

La commissione è nominata dalla giunta regionale, e rimane in carica per la durata della legislatura.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 23 agosto 1977

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1977, n. **50.**

Modifica alla legge regionale n. 1 del 15 gennaio 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 9 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il controllo sugli atti dei consorzi abruzzesi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale è esercitato dal comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali, con sede in L'Aquila.

Art. 2.

Sono abrogati, compatibilmente con quanto disposto nel successivo art. 3 il secondo comma dell'art. 1 e gli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale n. 1 del 15 gennaio 1973.

Art. 3.

Norma transitoria

Gli atti adottati dai consorzi di cui al precedente art. 1, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soggetti al controllo della commissione prevista dall'art. 5 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 1.

La stessa commissione continuerà ad esercitare i poteri ad essa attribuiti dalla legge istitutiva fino ad esaurimento delle funzioni di controllo specificate nel precedente comma.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 23 agosto 1977

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1977, n **51.**

Concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del 9 settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei prestiti agevolati previsti dalle leggi regionali 19 gennaio 1973, n. 4, 27 agosto 1974, n. 40, 11 marzo 1975, n. 15 e 27 gennaio 1976, n. 3, è autorizzata, per l'anno 1977 la spesa di lire 1.600 milioni.

Art. 2.

Il concorso regionale sui prestiti di cui al precedente articolo è commisurato alla differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato fissati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, della legge 17 agosto 1974, n. 397 e del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, ed eventuali successive modificazioni.

Art. 3.

Ai sensi degli articoli 3 e 12 della legge 30 aprile 1976, n. 386, l'ente regionale di sviluppo agricolo può far ricorso al credito agrario di esercizio, per le gestioni di interesse agricolo comprese quelle delle società controllate: queste ultime possono accedere al credito agevolato, di cui alla presente legge, nel limite del 10% del concorso complessivo stanziato, per interessi, dal precedente art. 1.

Art. 4.

Al finanziamento dell'onere indicato dal precedente art. 1, si provvede apportando al bilancio di previsione per l'esercizio 1977 le seguenti modificazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Cap. 253. — Interessi attivi sul conto di tesoreria - in aumento L. 1.000.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Cap. 2500. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali - in diminuzione . L. 600.000.000

La partita n. 7 iscritta nell'elenco n. 4 allegato al bilancio è ridotta di L. 600.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad introdurre con proprio provvedimento, previa conforme deliberazione della giunta stessa, le occorrenti variazioni al bilancio per l'esercizio 1977, all'uopo istituendo, nello stato di previsione della spesa, gli stanziamenti necessari, fino a concorrenza della somma di L. 1.600.000.000.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 23 agosto 1977

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1977, n. **52.**

Potenziamento e funzionalità delegazione regionale Corpo nazionale soccorso alpino ed annessa sezione per il soccorso speleologico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del 9 settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo contribuisce al potenziamento e alla organizzazione dei servizi del Corpo nazionale soccorso alpino ed annessa sezione per il soccorso speleologico, per il conseguimento delle finalità previste dai rispettivi attuali regolamenti, mediante lo stanziamento del bilancio preventivo di spesa, a partire dall'anno 1977 e per i successivi, di un contributo di L. 20.000.000.

Art. 2.

Il contributo è deliberato dalla giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare permanente competente, ed è corrisposto in misura del 75% al delegato della XX zona del Corpo nazionale soccorso alpino e in misura del 25% al caposquadra della IV squadra L'Aquila e al caposquadra della V squadra Chieti, soccorso speleologico.

La corresponsione del contributo è subordinata alla produzione presso la giunta regionale della relazione morale e dei bilanci preventivo e consuntivo di ciascun beneficiario, dai quali risultino i servizi approntati e organizzati per il soccorso in caso di infortuni alpinistici o di calamità naturali che colpiscano persone in zone montane o in caso di incidenti in grotta come per la prevenzione degli infortuni sia in montagna che speleologici nell'ambito del territorio della regione Abruzzo.

Gli atti di cui sopra debbono essere rimessi alla giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, a pena di decadenza, a partire dal 1978.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, nel 1977, mediante riduzione di L. 20.000.000 del capitolo 1399 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del relativo bilancio.

Il presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta stessa, è autorizzata ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni al bilancio 1977.

Negli esercizi successivi la spesa fa carico ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci regionali.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 23 agosto 1977

RICCIUTI

(10523)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772820)